Operazioni straordinarie: principali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Torino – 9.11.2026

Dott. Mario Bono – Commercialista in Torino

Dott. Marco Verlucca – Collaboratore in Andersen Italia

Gruppo di lavoro sul reddito d'impresa

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

OPERAZIONI STRAORDINARIE · CONVEGNO ODCEC TORINO, 9 NOVEMBRE 2026

Quattro interpelli dell’agosto 2026

Risposte n. 155, 161, 160 e 162 · Art. 177, c. 2, e art. 172, c. 7 TUIR

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

IL PERCORSO

Pubblicazione: 7 – 14 agosto 2026

A · Realizzo controllato (art. 177, c. 2 TUIR)

Caso 1 · Risposta n. 155 — apporto a riserva da parte del **socio unico della conferitaria** e uso della liquidità della holding

Caso 2 · Risposta n. 161 — apporto a riserva con **più soci** nelle stesse percentuali

Il tema comune: il realizzo controllato è possibile **senza aumento di capitale**?

B · MLBO e riporto delle perdite (art. 172, c. 7 TUIR)

Caso 3 · Risposta n. 160 — MLBO “atipico”: il veicolo acquista **una partecipazione di minoranza**

Caso 4 · Risposta n. 162 — **OPA, delisting** e fusione inversa del veicolo nella target

Il tema comune: dopo la fusione si possono usare **perdite e interessi** della società veicolo?

Per ogni caso — i fatti, il quesito, la posizione dell’Agenzia e le indicazioni operative per la consulenza.

OPERAZIONI STRAORDINARIE · CASO 1 DI 4

Conferimento di partecipazioni senza aumento del capitale sociale

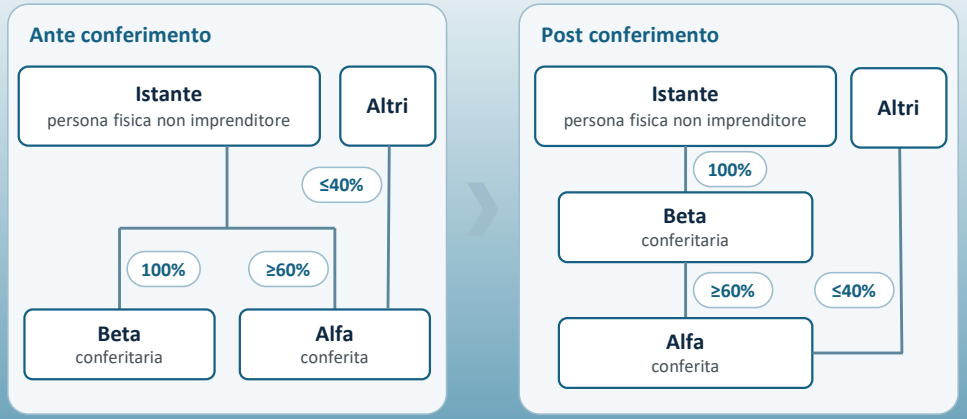
Risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026 · Art. 177, c. 2 TUIR

IL QUESITO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Interpello: ordinario e antiabuso

Il caso

Persona fisica non imprenditore, titolare di **almeno il 60% di Alfa S.p.A.** e **socio unico di Beta S.r.l.** (immobiliare). Apporta le azioni di Alfa a Beta **a riserva per versamenti in conto capitale, senza aumentare il proprio capitale sociale**, al costo fiscalmente riconosciuto.



I quesiti

1. **Ordinario** — il **realizzo controllato** (art. 177, c. 2 TUIR) si applica anche **senza aumento di capitale** della conferitaria?

2. **Antiabuso** — è abuso del diritto la sequenza: apporto → **dividendi da Alfa a Beta** → **rimborso dei finanziamenti soci** all'istante?

Finalità dichiarate

- liquidità per **investimenti immobiliari** "di mercato";
- migliore **accesso al credito** bancario;
- **passaggio generazionale**: maggioranza di Alfa indivisa.

OPERAZIONI STRAORDINARIE · CASO 1 DI 4

Conferimento di partecipazioni senza aumento del capitale sociale

Risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026 · Art. 177, c. 2 TUIR

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

IL PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Esito: realizzo controllato sì · abuso no, a una condizione

1 · Realizzo controllato: sì

Di regola servono **nuove quote** della conferitaria (risposta n. 9/2026). L'apporto a riserva è però ammesso se il conferente è **già socio unico della conferitaria**; è **irrilevante** che non lo sia della conferita.

Il controllo su Alfa passa da **diretto** a **indiretto**: una mera riorganizzazione.

2 · Abuso del diritto: no, a una condizione

Nessun **vantaggio indebito**: l'operazione rispetta la ratio dell'art. 177 (riorganizzazione, passaggio generazionale).

Condizione: i dividendi di Alfa vanno impiegati nell'**attività di Beta**; l'apporto non deve servire a **rimborsare i finanziamenti soci** in luogo della distribuzione dei dividendi.

Impatto sulle imprese:

— è sufficiente essere socio unico della conferitaria per beneficiare del regime di realizzo controllato di cui all'art. 177, co. 2, del TUIR in assenza di aumento del capitale sociale;

— se il socio è anche creditore della holding, l'uso della liquidità va pianificato e documentato.

OPERAZIONI STRAORDINARIE · CASO 2 DI 4

Apporto a patrimonio netto con una pluralità di soci conferenti

Risposta a interpello n. 161 del 14 agosto 2026 · Art. 177, c. 2 TUIR

IL QUESITO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Interpello: ordinario

Il caso

Tre persone fisiche non imprenditori detengono il **100% di Alfa** e, **nelle stesse percentuali**, il 100% di Beta (nata a sua volta da una scissione proporzionale di Alfa). Apportano Alfa a Beta **insieme e per intero**, a riserva: nessun aumento di capitale o emissione di nuove quote, iscrivendo una riserva per conferimento per un importo pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.



Il quesito

Gli istanti chiedono all'Agenzia delle Entrate di esprimersi relativamente alla **possibilità di ammettere l'operazione a fruire del regime di "realizzo controllato"**, ai sensi dell'articolo 177, c. 2, del TUIR.

Elementi dell'operazione

- Conferimento congiunto e totalitario
- Apporto a patrimonio netto
- Mancato aumento del capitale sociale
- Mancata emissione di nuove quote

OPERAZIONI STRAORDINARIE · CASO 2 DI 4

Apporto a patrimonio netto con una pluralità di soci conferenti

Risposta a interpello n. 161 del 14 agosto 2026 · Art. 177, c. 2 TUIR

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

IL PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Esito: regime di realizzo controllato applicabile

L'Agenzia, dopo aver richiamato la **risposta n. 9 del 20.1.2026** riguardante il conferimento, da parte di una persona fisica non imprenditore, a favore di una società interamente partecipata dal conferente stesso, ha chiarito che anche all'operazione descritta, avente **natura meramente riorganizzativa**, **si rende applicabile il regime del realizzo controllato**, di cui all'art. 177, c. 2, del TUIR.

La motivazione

- Soci **persone fisiche non imprenditori;**
- **Stesse percentuali** in conferita e conferitaria;
- Apporto **congiunto e totalitario**: dopo l'apporto ciascuno conserva **la stessa quota di Alfa**, solo indirettamente tramite Beta: operazione **meramente riorganizzativa.**

Condizione tecnica: la riserva riferibile a ciascun socio deve essere pari all'**ultimo costo fiscale** della sua partecipazione.

Impatto sulle imprese — apporto a riserva ammesso se **nessun socio guadagna o perde peso e conseguente applicabilità del regime di realizzo controllato, di cui all'art. 177, c. 2, del TUIR. C**on una variazione delle percentuali di possesso, necessario l'aumento di capitale.
Tuttavia l'amministrazione **non prende posizione in termini di abuso** sulla scissione che ha preceduto l'apporto.

OPERAZIONI STRAORDINARIE · PREMESSA AI CASI 3 E 4

I limiti al riporto delle perdite nelle fusioni

Art. 172, commi 7, 7-bis e 7-ter TUIR (D.Lgs. n. 192/2024) · Art. 177-ter TUIR

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

IL QUADRO NORMATIVO

Ratio: contrastare il commercio di "bare fiscali"

Le perdite delle società che partecipano alla fusione, **compresa l'incorporante**, si possono riportare solo se sono superati **due test**:

1. **Test di vitalità** — ricavi caratteristici e costo del personale **oltre il 40%** della media dei due esercizi precedenti
2. **Limite patrimoniale** — **valore economico** da perizia (meno il doppio dei conferimenti degli ultimi 24 mesi) o **PN contabile** al netto dei conferimenti, senza perizia
3. **Estensioni** — stessi limiti per **interessi passivi** ed **eccedenze ACE** (c. 7-ter) e per la perdita del **periodo interinale** (c. 7-bis)
4. **Art. 177-ter** — i limiti **non si applicano** alle operazioni tra società **dello stesso gruppo** (D.M. 27 giugno 2025)

La NewCo di un MLBO — non può superare i test: non ha esercizi precedenti, ricavi o dipendenti, e il suo patrimonio è fatto di **conferimenti recenti**.

Il presidio — l'interpello disapplicativo (art. 11, c. 1, lett. d, L. 212/2000): dimostrare che, nel caso concreto, gli effetti elusivi non possono verificarsi.

OPERAZIONI STRAORDINARIE · CASO 3 DI 4

MLBO “atipico”: il veicolo acquista una minoranza

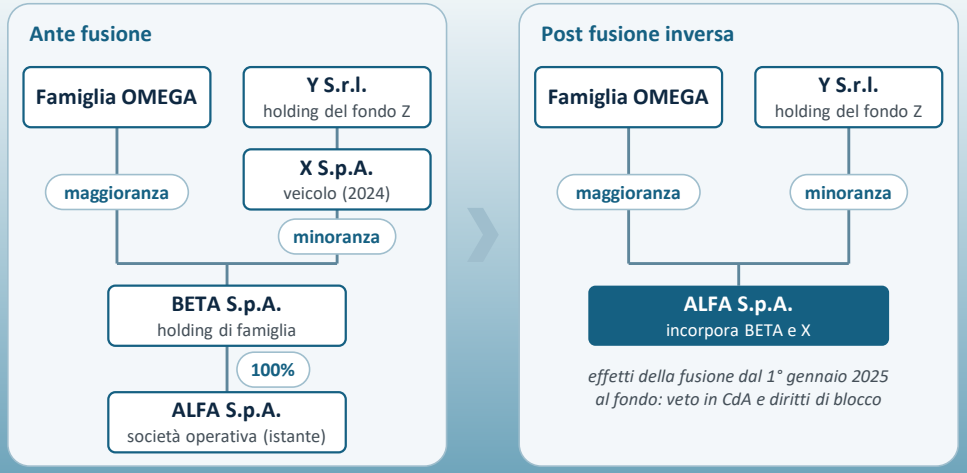
Risposta a interpello n. 160 del 12 agosto 2026 · Art. 172, c. 7 TUIR

IL QUESITO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Interpello: disapplicativo

Il caso

Il fondo di private equity Z, con il veicolo **X** (2024), acquista in due fasi una **minoranza** di Beta, holding di famiglia che controlla Alfa al 100%: prima con equity, poi con **debito bancario**. Nel 2025 **fusione inversa** di Beta e X in Alfa.



La richiesta

Alfa chiede di disapplicare il **test di vitalità** e la **sterilizzazione dei conferimenti**, per riportare **perdite e interessi passivi eccedenti** di X, nati dall’operazione.

Senza disapplicazione andrebbero persi, perché:

– **Test di vitalità**: X non ha ricavi né dipendenti e ha un solo esercizio alle spalle

– **Limite patrimoniale**: PN formato solo da conferimenti degli ultimi 24 mesi, quindi azzerato

– **Art. 177-ter**: non applicabile, perché tra X e Alfa non c’è un rapporto di controllo

OPERAZIONI STRAORDINARIE · CASO 3 DI 4

MLBO “atipico”: il veicolo acquista una minoranza

Risposta a interpello n. 160 del 12 agosto 2026 · Art. 172, c. 7 TUIR

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Esito: disapplicazione riconosciuta

Ratio dei limiti: contrastare il **l’utilizzo intersoggettivo delle perdite fiscali**. X, invece, è un veicolo **senza autonoma operatività**, costituito solo per l’acquisizione e destinato, fisiologicamente, a essere incorporato.

Nessun effetto elusivo, perché la società veicolo X:

1. è stata **costituita ex novo** per acquistare la partecipazione con equity e debito bancario
2. ha **effettivamente impiegato** le risorse e i finanziamenti ricevuti nell’acquisto
3. ha un patrimonio fatto della **partecipazione** acquistata e dei **debiti di acquisizione**
4. ha **tax asset** derivanti quasi esclusivamente da **costi e interessi** dell’operazione

Impatto sulle imprese — disapplicazione delle limitazioni al riporto delle posizioni fiscali soggettive maturate dalla società veicolo, incorporata nell’ambito di un’operazione di MLBO, anche nell’ipotesi in cui la stessa abbia acquisito una partecipazione di minoranza nella società target. Nessuna verifica su importi e abuso del diritto.

OPERAZIONI STRAORDINARIE · CASO 4 DI 4

MLBO con OPA e delisting: fusione inversa del veicolo

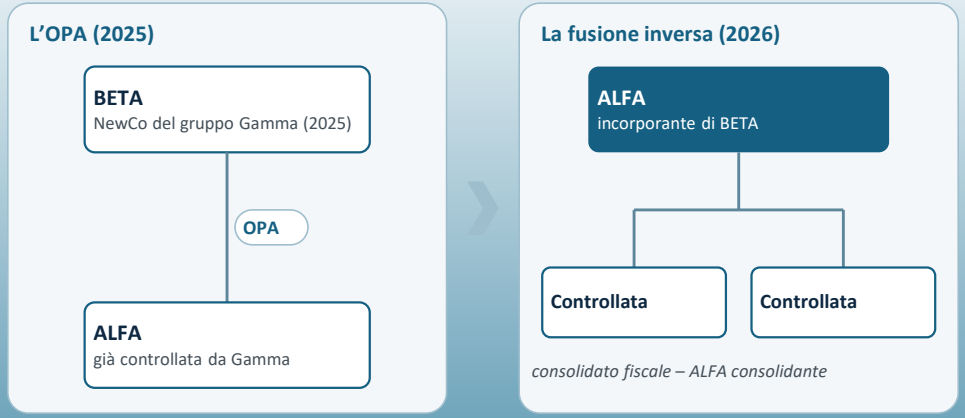
Risposta a interpello n. 162 del 14 agosto 2026 · Art. 172, c. 7, e art. 177-ter TUIR

IL QUESITO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Interpello: disapplicativo

Il caso

La società **BETA, costituitasi nel 2025**, ha svolto il ruolo di veicolo funzionale all'acquisizione della **totalità delle azioni di ALFA** (l'istante) in circolazione sul mercato, la quale, nel 2026, ha incorporato Beta attraverso un'operazione di **fusione inversa** con effetti contabili e fiscali retrodatati.



Il quesito

Beta non supera **test di vitalità** e **limite patrimoniale** (PN negativo dopo la sterilizzazione dei conferimenti).
Alfa chiede di disapplicare l'**art. 172, c. 7**, per riportare **perdite e interessi passivi eccedenti** di Beta (2025 e periodo interinale 2026).

Ulteriore precisazione dell'istante

Alfa è **consolidante** di un consolidato fiscale con due controllate e **non ha tax asset propri** e partecipa al regime di tassazione di gruppo unitamente a due società controllate.

OPERAZIONI STRAORDINARIE · CASO 4 DI 4

MLBO con OPA e delisting: fusione inversa del veicolo

Risposta a interpello n. 162 del 14 agosto 2026 · Art. 172, c. 7, e art. 177-ter TUIR

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

IL PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Esito: disapplicazione per le posizioni 2025

Beta, veicolo dell'OPA, non supera i test dell'art. 172, c. 7. L'Agenzia risponde in **quattro passaggi e** applica la stessa logica del caso 3.

1. **Art. 177-ter** — copre le posizioni **2026**; non quelle **2025**: Beta è entrata nel gruppo in corso d'anno, non dal 1° gennaio.

2. **Alfa** — nulla da disapplicare: nessun tax asset proprio; perdite del consolidato fuori dai limiti, se la fusione non lo interrompe.

3. **PN contabile** — senza perizia **non è più disapplicabile**: si può disapplicare solo la sterilizzazione dei conferimenti.

4. **Beta 2025** — disapplicazione concessa: veicolo nuovo, risorse usate per l'acquisto, tax asset nati solo dall'operazione.

Tax asset e consolidato — le posizioni di Beta sono **pregresse** rispetto al consolidato di Alfa: utilizzabili **solo contro il reddito proprio dell'incorporante**.

Messaggio operativo — se i tax asset superano il PN (contabile / effettivo) serve la perizia; l'esimente infragruppo opera dall'anno successivo all'ingresso nel gruppo. (Conforme a norma di comportamento 18/06/2026, n.237)





www.odcec.torino.it
www.linkedin.com/company/odcec-torino/
www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos